

Statuto

“ASSOCIAZIONE ANGELA TRA GLI ANGELI ONLUS”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'“Associazione Angela tra gli Angeli Onlus”, con sede legale nel Comune di Sapri (SA) al C.so Italia 76. La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 comma 2.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha per scopo l'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti delle famiglie delle persone vittime di incidenti stradali e/o affette da malattie e ha per oggetto i seguenti scopi:

- realizzare attività atte a migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie di vittime di incidenti stradali, anche attraverso un supporto morale e materiale, come offrire solidarietà, prestare assistenza sociale, fare beneficenza;
- sviluppare attività culturali, sportive, e ricreative, anche in collaborazione con enti e/o organismi diversi;
- promuovere attività, gare e manifestazioni sportive e non, iniziative, mostre e convegni;
- promuovere ogni iniziative di formazione atta a favorire il confronto in materia fra i diversi soggetti impegnati in tematiche di prevenzione ed educazione alla sicurezza stradale e le pubbliche istituzioni;
- promuovere istruzione e formazione in materia di sicurezza stradale e migliore utilizzazione delle risorse e del territorio;
- promuovere corsi di qualificazione per soccorso di primo intervento sanitario;
- sviluppare iniziative di educazione stradale, anche in collaborazione con i diversi soggetti operanti nel settore della sicurezza stradale;
- svolgere attività di assistenza e formazione in tema di prevenzione, di soccorso e di supporto alle istituzioni in materia di incidente stradale, sia attraverso l'emergenza, sia attraverso l'intervento operativo personale o volontario degli associati, al fine di assicurare l'incolumità pubblica in attesa della richiesta autorità preposta, collaborando con la medesima sino al termine dell'emergenza;
- svolgere attività connesse all'oggetto sociale fra cui servizio di trasporto di persone con automezzi;
- ricevere donazioni e sottoscrizioni e raccogliere fondi destinando gli stessi ai fini dell'associazione;
- partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi garantendo la collaborazione per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi;
- fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere purché non in contrasto con gli scopi e alle finalità dichiarate nel presente statuto.

Art. 3
Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

Le attività di interesse generale devono essere realizzate nella forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, come nel caso dell'attività di sostegno alle famiglie delle vittime della strada. Si utilizzerà il metodo economico che tende ad assicurare un pareggio tra costi e ricavi.

Inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017:

Attività musicali esercitate attraverso manifestazioni musicali individuali e collettive, mediante utilizzo anche del coro composto da associati della stessa associazione o con l'ausilio di professionisti esterni.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa, è indivisibile, ed è costituito da:
- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) l'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
 - f) Attività strumentali per l'attività generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 in conformità con quanto scritto all'art. 3 del presente Statuto.
- 3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5
Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione oppure anche altri Enti del terzo Settore (ETS) senza scopo di

lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

2) Contro l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di reiezione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.

5) La qualità di Socio si perde per:

- a. recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- b. esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c. messa in mora per mancato pagamento della quota annuale, e trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto si considera il socio, come recesso, in attesa di escluderlo dal Libro Soci, dopo l'approvazione dell'Assemblea ordinaria di fine anno;
- d. morte del socio prevista nell'art. 10 dell'attuale statuto

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Inoltre non ha diritto a qualunque altro tipo di rimborso per spese sostenute dallo stesso.

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in assemblea in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione
- impugnare le deliberazioni assembleari, di recesso, di denuncia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di Controllo, art.29 dLgs 117/2017

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- al pagamento nei termini stabiliti della quota annuale associativa. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

2) Tutti i soci devono condividere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'associazione persegue

Art. 8
Organi interni

L'Assemblea dei
soci; Il Consiglio
direttivo; Il
Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, sono in regola con il pagamento della quota associativa, non hanno avuto e non hanno provvedimenti disciplinari in corso.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci. La ragione della limitazione delle deleghe è dovuta alla necessità di evitare che la gestione passi a pochi soci con molte deleghe.

- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Giuste indicazioni inserite anche nel Regolamento interno.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Il Presidente o l'Assemblea elegge un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto tramite raccomandata A/R o con posta elettronica certificata; con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione nonché della seconda. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. Almeno il giorno dopo
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
- 11) Per favorire la partecipazione diretta degli associati si prevede anche la possibilità dell'utilizzo di mezzi di telecomunicazione
- 12) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei
Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Gli amministratori essendo soci votano per diritto in assemblea (art. 7 comma 1a)
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 DLGS 117/2017;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero ;
- nomina e revoca i membri del Collegio dei Revisori conti descritti nell'art. 15
- discute ed approva i programmi di attività;
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione. Infine delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato come specificato dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. Attualmente sono disponibili sul sito per 30 gg. Decorso tale termine le deliberazioni saranno considerate accettate e saranno disponibili solo su richiesta in segreteria.

6) L'art. 101 comma 2 DLgs 117/2017 consente agli enti preesistenti di adeguarsi alle nuove disposizioni modificando i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Detto "favor deliberativo" del legislatore trova giustificazione con l'interesse generale alla continuazione dei rapporti associativi a seguito di una riforma importante come quella del Terzo Settore.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di metà+1 dei soci e con decisione deliberata dai 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 12
Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, sempre che non si evidenzino comportamenti non legittimi (cioè non conformi al diritto, alla legge, alle disposizioni dell'ordinamento giuridico). Il numero dei componenti è scelto dall'Assemblea.
- 2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 3) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio; cura tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 4) Il Segretario dirige la segreteria dell'associazione, redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione per cooptazione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 DLGS 117/2017
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- deposita il bilancio economico e il bilancio di missione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) DLgs 117/2017 art.13 comma 7.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

14) Dopo la nomina del Consiglio Direttivo, da parte dell'Assemblea dei Soci e, dopo aver nominato il Presidente, il Consiglio Direttivo deve procedere, entro 30 giorni, a chiedere l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei membri eletti, indicando: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza. Inoltre, si devono indicare i dati di colui il quale ha la rappresentanza dell'Ente. DLgs 117/2017 art.26 comma 6.

Art. 13 President e

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito e non può ricoprire incarichi nel Direttivo.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) L'associazione stabilisce che le funzioni del collegio dei revisori dei conti venga esercitato da un unico sindaco. Infatti l'art. 2397 c.c. statuisce: quando ci sono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata le funzioni possano essere svolte anche da 1 (una) sola persona fisica. Qualora dette condizioni non sussistano l'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale entro 30gg dall'approvazione del bilancio.

Le condizioni non sussistono quando si verificano due dei tre punti seguenti:

- a) Stato patrimoniale di euro 4.400.000
- b) Ricavi ed introiti di euro 8.800.000
- c) Numero dipendenti: 50

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rieletto

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la

regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16
Il Collegio dei probiviri

- 1) Il collegio dei Probiviri è formato dai componenti del Consiglio Direttivo. Esso arbitra, in modo inappellabile, circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione che possono riguardare uno o più soci.
- 2) Il Presidente convoca e presiede i lavori del collegio. In sua assenza, il collegio è presieduto dal vice.
- 3) Il collegio si riunisce su richiesta di almeno tre componenti o 6 associati.
- 4) I dettagli sono rimandati al Regolamento di funzionamento del collegio dei Probiviri.

Art. 17
Comitati Tecnici

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18
Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti prima dello scadere dei termini previsti o in difformità dal parere ricevuto sono nulli.
- 3) per la devoluzione del patrimonio dell'associazione nelle ipotesi di scioglimento o estinzione, in primis, la scelta deve cadere su un'associazione che si interessi dei medesimi scopi.

Art. 19
Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

3 986 29/07/2021

0,00
296,00

TE721L000986000II

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

296,00

EURO 296,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TE7

Dati dell'Associazione	Denominazione	ASSOCIAZIONE ANGELA TRA GLI ANGELI		Codice Fiscale	04790300653
	Sede Legale (Indirizzo - Comune - C.A.P. - Prov.)	CORSO ITALIA 76 - SAPRI 84073 (SA)			

	Cognome	Nome	luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza (indirizzo - C.A.P. - Comune - Prov.)	Cariche ricoperte
1	FILIZOLA	NORMA MARIA	SAPRI 16/02/1955	FLZNMIM55B561422W	SAPRI - CORSO ITALIA 76 - 84073 (SA)	PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO
2	GIANNETTI	VALENTINA	SAPRI 19/02/1986	GNNVNT86B591422B	SAPRI - CORSO ITALIA 76 - 84073 (SA)	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO
3	DI PALMA	DOMITILLA	BOLZANO 06/01/1982	DPLDTL82A46A952W	SAPRI - CORSO ITALIA 76 - 84073 (SA)	CONSIGLIERE CONSIGLIO DIRETTIVO
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Filomenella
30/07/2021